



COMUNE DI ACI CASTELLO

CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

REGOLAMENTO PER IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONI

(Approvato con la deliberazione Consiliare n. 37 del 14.04.2004 e modificato con deliberazione consiliare n. 59 del 27.09.2017)



REGOLAMENTO PER IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONI

Art. 1

Campo d'applicazione

1. Il presente regolamento disciplina la materia concernente la concessione di autorizzazioni per la realizzazione di tutte le opere o infrastrutture di qualsiasi dimensione, riguardanti l'installazione o la modifica di antenne, tralicci, torri e relative opere accessorie di stazioni radio base e ripetitori per telefonia mobile, di emittenza radio televisiva, di radiofrequenza, di impianti di telecomunicazioni satellitari, di stazioni radio e di impianti radar, anche se installati su strutture mobili di qualsiasi tipo e di ogni altro impianto simile comunque denominato. Il presente regolamento è emanato nell'ambito dei poteri e dell'autonomia regolamentare riconosciuta agli enti locali in materia di pianificazione urbanistica-edilizia.
2. Sono esclusi dalle disposizioni del presente regolamento gli impianti di telecomunicazione che siano esclusivamente al servizio dell'edificio o di parte dell'edificio sul quale sono installati.
3. Ai fini del presente regolamento con la definizione impianti si intendono tutti quelli indicati nel primo comma del presente articolo e quelli simili, anche se denominati in modo diverso.

Art.2

Procedimenti autorizzativi

1. I nuovi interventi saranno regolati dai disposti degli artt. 87 e 88 del D.L. n. 259/2003. Tutte le richieste riguardanti la realizzazione delle opere e infrastrutture relative alle nuove installazioni di cui al precedente art. 1 dovranno essere corredate dal provvedimento autorizzativo rilasciato daparte dell'ARPA ovvero dall'organismo indicato dalla Regione, della compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità, stabiliti uniformemente a livello nazionale con decreto ministeriale sulla base delle disposizione di legge n. 36/2001 e relativi provvedimenti di attuazione.
2. Gli impianti non potranno essere collocati nelle aree sensibili esistenti e nelle aree di particolare densità abitativa, in particolare le installazioni di cui al precedente articolo 1 dovranno essere ubicate all'esterno delle zone territoriali omogenee "A" e "B1a" del P.R.G. e *relative aree interne aventi destinazione diversa quali zona AL – Aree per Attrezzature collettive, ecc.*) adottato con delibera n° 18 del 7/03/2001 ed approvato con

D.D.G. n° 448 del 27/05/2005 vigente con le modifiche apportate da: Sentenza n° 921/08 T.A.R. Catania, Delibere C.C. n° 72/2007 e n° 2/2009, D.D.G. n° 931 del 15/12/2011, D.D.G. n° 207 del 27/08/2012, D.D.G. n° 301 del 18/12/2012;. Sono consentite deroghe solo per gli impianti "a microcelle o microstazioni". E' posto altresì il divieto di installazione di qualunque tipo di impianto negli edifici dichiarati di valore storico-monumentale, ai sensi del D. Leg.vo 42/2004 e nelle zone a parco e riserve naturali ai sensi della L.R. 98/1984, nelle zone P1-P2-P3-P4, nelle zone di attenzione del PAI, nonché nelle zone boschive e nelle zone vincolate SIC-ZPS e relative fasce di rispetto. Sono altresì vietate installazioni di impianti su terreni (tralicci, torri, pali, ecc.) nelle restanti Zone territoriali omogenee diverse dalle Z.T.O. "A" "B1a", con esclusione delle zone territoriali agricole "E", nonché le zone sottoposte a risanamento ambientale ai sensi dell'art. 39 e successivi delle NTA al PRG vigente. Nel caso di installazioni poste su tetti di copertura di edifici, posti esternamente le zone "A"."B1a", si prescrive quanto segue: Non potranno superare metri 4,50 in elevazione, misurati dal punto di ancoraggio, alla punta di massima elevazione della struttura. Non devono essere presenti, nel raggio di 50 metri, strutture edilizie destinate a residenza aventi maggiore altezza o quota, rispetto quella dell'edificio che ospita l'impianto e comunque altri fabbricati residenziali a metri 10. Si prescrive una fascia di rispetto pari a metri 75 dagli edifici pubblici. (scuole di ogni ordine e grado, Ospedali, Oratori, Cliniche Case di riposo, pubbliche e private, Uffici Pubblici e relativi spazi pertinenziali). L'A.C. si riserva di prescrivere particolari accorgimenti sotto il profilo estetico, per la minimizzazione degli impatti visivi ed il mascheramento degli impianti:

3. Ogni impianto deve essere adeguatamente al fine di rendere il sito inaccessibile agli estranei e deve rispettare le norme di sicurezza vigenti. Deve essere installata segnaletica di divieto, di pericolo e targhetta relativa ai dati dell'impianto.

4. E' prescritto un limite di sicurezza a protezione dell'impianto, che deve essere interdetto al pubblico accesso a distanza non inferiore a 7 metri dalle antenne stesse. Le antenne devono essere poste ad una quota superiore a metri 2 dal tetto dell'edificio.

5. È fatta salva ogni altra disposizione normativa vincolistica sovraordinata relativa al territorio comunale.

6. Le distanze dalle zone interdette alle installazioni di cui all'art.1 vanno calcolate dal punto più sporgente degli impianti e vanno riferite a tutt'e 360° gradi rispetto al punto più sporgente.

Art.3

Mitigazione dell'impatto visuale

1. Tutti gli impianti di cui al presente regolamento devono realizzare il minor impatto visuale sul paesaggio. A tal fine deve essere presa ogni misura possibile tendente alla mitigazione degli eventuali impatti visuali sul contesto paesaggistico.

2. Ove non sia stato rilasciato il nullaosta della competente-Soprintendenza ai BB. CC. AA., l'autorizzazione non può essere rilasciata e nel caso già rilasciata, può essere revocata. Resta, comunque, ferma la necessità della preventiva valutazione di impatto ambientale e valutazione d'incidenza ambientale nei casi previsti dalla legge, in tal caso alla domanda di permesso di costruire e/o segnalazione certificata d'inizio attività va allegato il giudizio di compatibilità ambientale dell'Assessorato Regionale al Territorio e Ambiente come previsto dall'art. 4 del presente regolamento. Nel caso in cui l'installazione interessi, anche parzialmente, o possa determinare effetti su uno o più Sito di Importanza

Comunitaria (SIC) e/o Zone di Protezione Speciale (ZPS) ancorchè posto all'esterno dello stesso, è necessario attivare la procedura di valutazione dell'incidenza ambientale (VIncA).

Art.4

Documentazione necessaria

1. L'istanza, conforme al modello di cui al modello A dell'allegato n. 13 del D.L. 259/03, realizzato al fine della sua acquisizione su supporti informatici e destinato alla formazione del catasto nazionale delle sorgenti elettromagnetiche di origine industriale, deve essere corredata della documentazione atta a comprovare il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, relativi alle emissioni elettromagnetiche, di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36, e relativi provvedimenti di attuazione, attraverso l'utilizzo di modelli predittivi conformi alle prescrizioni della CEI, non appena emanate. In caso di pluralità di domande, viene data precedenza a quelle presentate congiuntamente da più operatori. Nel caso di installazioni di impianti, con tecnologia UTMS od altre, con potenza in singola antenna uguale od inferiore ai 20 -Watt, fermo restando il rispetto dei limiti di esposizione; dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità sopra indicati, è sufficiente la segnalazione certificata d'inizio attività conforme al modello predisposto dall'Ente locale e, ove non predisposto, al modello B di cui all'allegato n. 13 ed eventuali modifiche ed integrazioni.

2. La domanda di autorizzazione deve essere corredata dalla documentazione atta a comprovare anche il rispetto del presente regolamento ed in particolare riferimento all'art. 2.

Oltre la documentazione descritta ai commi precedenti alla domanda dovranno essere allegati:

a) atto unilaterale d'obbligo registrato e trascritto, con il quale il titolare del titolo abilitativo edilizio, si impegna a disinstallare l'impianto e i relativi supporti strutturali con bonifica del sito ove ricade, a proprie cure e spese, qualora gli Uffici comunali preposti individuassero il mancato rispetto delle condizioni sulla base delle quali è stata rilasciata l'autorizzazione di cui al presente regolamento, o nel caso di accertamento di installazioni o di esercizio non conformi al disposto del presente regolamento, o non conformi alle disposizioni di legge, oppure qualora la programmazione del territorio comporti la necessità di modifiche delle destinazioni d'uso delle aree ove possono essere installati gli impianti secondo quanto previsto dal presente regolamento (nel caso di domanda di autorizzazione per interventi di sostituzione o adeguamento va presentato l'atto unilaterale, facendo esplicito riferimento al precedente atto relativo alla autorizzazione e indicando che l'obbligo di disinstallazione riguarda anche questi interventi);

b) Parere tecnico dell'ARPA;

c) Nulla osta della Soprintendenza ai BB.CC.AA. (nel caso di domanda di autorizzazione per interventi di sostituzione o adeguamento va ripresentata);

d) Giudizio di compatibilità ambientale dell'Assessorato Regionale al Territorio e Ambiente nei casi in cui la legge preveda la valutazione di impatto ambientale. In tal caso il giudizio è sostitutivo di ogni ulteriore parere, nulla osta o autorizzazione di natura ambientale di competenza dell'Assessorato Regionale al Territorio e Ambiente.

e) Valutazione incidenza ambientale previo parere favorevole dell'Ente gestore del vincolo SIC/ZPS, e dell'Ufficio competente preposto.

Art. 5

Inadempienze e sanzioni

1. Gli impianti di cui al presente regolamento dovranno rispettare le norme vigenti in materia di sicurezza sollevando l'Amministrazione comunale da ogni responsabilità.
2. Nel caso di accertamento di installazioni o di esercizio non conformi al disposto del presente regolamento, o non conformi alle disposizioni di legge, verificato dagli organi preposti, il Sindaco richiederà all'autorità competente la disattivazione dell'impianto e nei casi necessari revocherà l'autorizzazione intimando la disinstallazione dell'impianto e la bonifica del sito ove ricade, con spese a carico del proprietario o del titolare. I provvedimenti suddetti saranno sempre presi nel caso di impianti installati in mancanza della autorizzazione. Il proprietario del luogo in cui avviene l'installazione è corresponsabile delle opere che vengono realizzate.
3. Nei casi in cui sia stata disposta la sola disattivazione, l'impianto potrà essere riattivato solo a seguito di normalizzazione del medesimo.
4. Sono in ogni caso fatte salve tutte le altre sanzioni previste dall'ordinamento giuridico italiano.

Art.6

Disposizioni transitorie e finali

1. Le modifiche apportate alle disposizioni del presente regolamento saranno applicate a partire dal quindicesimo giorno di pubblicazione della relativa delibera di approvazione delle modifiche ad esso apportate esecutiva a sensi di legge.
2. Tutte le domande presentate successivamente all'entrata in vigore del nuovo regolamento verranno istruite secondo le norme dello stesso, mentre quelle già in itinere potranno essere autorizzate previo adeguamento alle norme del presente regolamento.
3. Per l'attuazione delle modifiche apportate al presente regolamento saranno redatti, con riferimento ad impianti presenti nell'ambito del territorio comunale e specie nei casi di concentrazione di più stazioni radio base in zone densamente popolate e in ogni caso con riferimento alle prescrizioni di cui agli articoli 2 e 3, piani di risanamento. Tali piani, redatti a cura e a spese dei soggetti gestori, sono sottoposti alla valutazione dell'A.R.P.A. e alla approvazione della amministrazione comunale e potranno prevedere anche la delocalizzazione degli impianti stessi. Il mancato risanamento degli impianti secondo le prescrizioni del piano, dovuto ad inadempienza degli esercenti, comporta la disattivazione degli impianti stessi.
4. Il Sindaco, in collaborazione con l'A.S.P. e/o con l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (A.R.P.A.) competente per territorio, dispone verifiche almeno una volta l'anno sull'intero territorio comunale affinché venga accertato che tutti gli impianti non producano campi elettromagnetici eccedenti i limiti di esposizione stabiliti con decreto ministeriale sulla base delle disposizioni di legge nazionale e regionale e relativi provvedimenti di attuazione. 5. I controlli di cui sopra possono essere disposti anche a

campione dopo l'installazione degli impianti per accertare le eventuali violazioni della normativa vigente e del presente regolamento.

5. Il Comune assicura alla cittadinanza ed a tutti gli interessati, nel rispetto delle forme previste dalle leggi vigenti, la partecipazione alla procedura e promuove le iniziative di informazione e divulgazione alla cittadinanza dell'attività di vigilanza e monitoraggio compiuta.

Art.7

Congruenza col regolamento edilizio

1. Il presente regolamento non contrasta con le disposizioni del Regolamento edilizio comunale e costituisce approfondimento funzionale delle disposizioni in esso contenute.